



Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 11 maggio 2020

n. 1326 prot.

Al Presidente e Presidente Aggiunto Sezione GIP

Ai Magistrati della Sezione GIP e Magistrati

Al Sig. Procuratore della Repubblica

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Sig. Dirigente del Tribunale

e p.c. Al Signor Presidente della Corte d'Appello

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
Sede

Al Consiglio Superiore della Magistratura

OGGETTO: Linee Guida per la Sezione GIP – GUP ex art. 83 c. 7 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella legge 27/2020 e 36 d.l. 23/2020

1 - Udienze che verranno necessariamente trattate

Nel periodo compreso tra l'11 maggio e il 31 luglio 2020 saranno celebrate tutte le udienze con imputati sottoposti a misura cautelare personale, con qualunque rito (udienza preliminare, giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta) secondo il calendario fissato dalla Sezione.

L'udienza verrà di norma celebrata nell'Aula 9 mediante videoconferenza, salva la possibilità di utilizzo, in caso di contingente indisponibilità della stessa, della piattaforma Teams con la presenza del giudice e dell'assistente in Tribunale.

In tal caso verrà data apposita comunicazione dalla cancelleria.

Sarà possibile al difensore l'accesso in cancelleria per la visione del fascicolo, secondo le disposizioni generali sugli accessi in Tribunale impartite dalla Presidenza.

2. Udienze camerali (artt. 127, 666 c.p.p.)

2.1. Udienze a partecipazione necessaria: Si tratta degli incidenti di esecuzione, la cui disciplina va tenuta distinta, in relazione all'oggetto.

Saranno trattati esclusivamente gli incidenti di esecuzione che abbiano ad oggetto questioni sul titolo esecutivo (art. 670 cpp) o che riguardino istanze (declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, richieste di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, rideterminazione *in executivis* della pena) dal cui accoglimento potrebbe derivare la liberazione del condannato nei successivi sei mesi.

2.2. Udienze a partecipazione non necessaria: si tratta, in sostanza, delle udienze in materia di sospensione del processo con messa alla prova (MAP), delle udienze fissate a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, di applicazione della pena o in sede di indagini preliminari o a seguito dell'opposizione a decreto penale.

Tali udienze - nelle quali il tema di decisione è già ampiamente delineato e non richiede la trattazione orale o può, comunque, svolgersi in via cartolare [ad esempio attraverso il deposito in cancelleria o l'invio via pec di memorie entro cinque giorni dalla data dell'udienza (art. 127 c. 2)] - saranno tenute in via generale senza la presenza delle parti interessate con modalità equiparabili a quanto già previsto in via generale per i procedimenti in cassazione (art. 611 c.p.p.) o di reclamo contro le archiviazioni (art. 410-bis c.p.p.).

Anche in questo caso sarà possibile la visione del fascicolo in cancelleria, alle condizioni già indicate. Nel caso in cui una delle parti chieda che si proceda alla celebrazione dell'udienza camerale, il procedimento verrà rinviato a data successiva al 31 luglio 2020.

3. Procedimenti con piu' imputati, alcuni dei quali detenuti.

Nel caso in cui sia fissata udienza per processi con piu' di 10 imputati, parte dei quali detenuti e/o sottoposti a misure cautelari si demanda al giudice la valutazione relativa alla possibilità o meno di uno stralcio per la trattazione delle sole posizioni relative ad imputati sottoposti a misura cautelare.

Se tale possibilità è esclusa e il giudice rilevi che il processo, per il numero delle posizioni o per ragioni di carattere tecnico che non consentono una simultanea trattazione da remoto (ad es. per la indisponibilità delle postazioni) o la sua celebrazione mediante videoconferenza plurima con la presenza nell'aula di udienza di un numero di soggetti non rispondente alle indicazioni dell'autorità sanitaria sulle esigenze di distanziamento sociale, non possa essere celebrato, l'udienza sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020, restando nel frattempo sospeso, secondo il combinato disposto dell'art. 83 c. 7 lett. g) e 9 d.l. 18/2020, il termine di fase della misura cautelare per il periodo compreso tra la data dell'udienza e il 30 giugno 2020.

4. Udienze di convalida dell'arresto o del fermo o dell'allontanamento dalla casa familiare.

Interrogatori di garanzia

Tenuto conto dell'indisponibilità di altre aule (in particolare l'aula 9), massivamente utilizzate per consentire lo svolgimento delle udienze preliminari e di altre udienze da tenere necessariamente di presenza, le udienze di convalida dell'arresto, del fermo e gli interrogatori di garanzia con indagati sottoposti alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere avranno luogo da remoto via Teams.

La Cancelleria, scansionato il fascicolo in formato PDF non modificabile, provvederà a trasmetterlo in via telematica - unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di convalida - al difensore all'indirizzo mail in precedenza indicato. Il decreto conterrà altresì l'invito da parte del Giudice a partecipare all'udienza da remoto. Analogo invito conterrà il decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia.

Nel caso occorra la nomina di un interprete, questi presenzierà presso la postazione appositamente allestita presso il Tribunale se la persona è detenuta in carcere; se invece risulta sottoposta a misure diverse, l'interprete raggiungerà l'indagato presso la postazione di P.G. collocata presso i principali comandi delle forze di Polizia di Bologna (l'elenco dei quali sarà allagato al presente), e sarà data comunicazione alla Cancelleria del Giudice di turno.

Resta salvo il diritto del difensore di accedere alla cancelleria per la consultazione e l'estrazione di copia degli atti depositati ex art. 293 c. 3 c.p.p. laddove questi - avuto riguardo alle dimensioni del

fascicolo, compatibili con la possibilità di un invio telematico – non siano già stati trasmessi al difensore unitamente al decreto di fissazione dell'interrogatorio.

Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio al Protocollo d'intesa per le udienze penali con rito direttissimo stipulato il 23 marzo 2020.

5. Modalità di svolgimento delle udienze

Le udienze fissate nell'Aula 9 e nell'Aula 6 si svolgeranno ad orari opportunamente distanziati, in modo da assicurare tra l'una e l'altra almeno 15 minuti di aereazione.

L'accesso per gli Avvocati, i loro assistiti e i soggetti legittimati a prendervi parte (interpreti) avrà luogo esclusivamente dall'ingresso che affaccia sul cortile interno del Tribunale.

Sarà consentita la partecipazione dei soli avvocati e delle parti (con la sola esclusione, quindi, della persona offesa che non sia costituita o non intenda costituirsi parte civile).

Sarà obbligatorio l'utilizzo di DPI.

Gli interessati, seguendo i percorsi indicati dalla Presidenza, attenderanno nel cortile la chiamata del processo da parte dell'assistente.

Sono ammessi a partecipare i m.o.t., i tirocinanti ex art. 73 presso l'Ufficio del processo e i praticanti avvocati. Tenuto conto dei limiti di capienza massima fissati dall'Autorità sanitaria per le aule d'udienza, figure professionali la cui presenza non è assolutamente necessaria potranno essere escluse, nell'ordine inverso a quello sopra indicato.

Si invitano a tale riguardo gli Avvocati a tenere in debito conto i limiti di capienza fissati dall'Autorità sanitaria (18 per l'Aula 9, 7 per l'Aula 6)

In ogni caso di fa rinvio alle indicazioni che saranno contenute nel decreto, vincolanti sul punto ex art. 83 c. 7 lett. d).

6. Processi con imputati liberi

Sono altresì previste nell'Aula 6, udienze relative a processi con imputati liberi ^(*).

Per la loro modalità di svolgimento valgono le stesse regole sub 5).

Le udienze si celebreranno in tali aule anche nel caso in cui nel frattempo abbia luogo il trasferimento nella Sede di Via D'Azeglio, 56.

E' altresì prevista la possibilità di celebrare, acquisendo il consenso del difensore, udienze secondo modalità da remoto (art. 83 c. 12 d.l. 18/20 come modificato dall'art. 3 d.l. 28/2020).

Le udienze che non sarà possibile trattate saranno rinviate con comunicazione notificata dalla cancelleria a tutte le parti.

Si chiede di sensibilizzare gli avvocati a limitare la presenza in udienza dei propri assistiti a quanto necessario per l'efficace svolgimento del diritto di difesa (esame o interrogatorio).

7. Modalità di pubblicazione dei dispositivi e dei provvedimenti conclusivi

(*) Tali aule si caratterizzano per essere situate al pianterreno e per avere accesso quasi diretto dal cortile o comunque dal porticato esterno.

Per evitare lo stazionamento delle parti nel corso delle camere di consiglio, i provvedimenti conclusivi dell'udienza, immediatamente dopo la decisione da parte del giudice, non saranno letti in udienza ma comunicati e notificati dalla cancelleria all'indirizzo pec dei difensori. In caso di dispositivo con motivazione contestuale, sarà notificato l'intero provvedimento.

8. Comunicazioni alla Procura della Repubblica

L'Ufficio provvederà tempestivamente a fornire i nuovi calendari delle udienze all'Ufficio Programmazione della Procura.

9. Efficacia

L'attuale versione delle linee guida della Sezione GIP/GUP annulla e sostituisce ogni altra e diversa versione emanata in precedenza.

*Il Presidente del Tribunale
Francesco Caruso*

